

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2111

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LICASTRO SCARDINO, SANTULLI, PALMIERI**

Disposizioni per agevolare gli investimenti e lo sviluppo  
delle associazioni sportive dilettantistiche

*Presentata il 17 dicembre 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — In considerazione della situazione negativa concernente lo sviluppo delle associazioni sportive dilettantistiche, per le quali l'articolo 25 della legge n. 133 del 1999, detta le disposizioni tributarie, vi è la necessità di creare delle disposizioni agevolative al fine di incentivare gli sportivi delle categorie dilettantistiche all'iscrizione in tali associazioni.

La riduzione del numero degli iscritti grava in maniera rilevante sulla gestione delle singole associazioni e di riflesso coinvolge anche il Comitato olimpico nazionale italiano, che inizia a risentire di questa situazione sfavorevole.

La presente proposta di legge è volta a produrre delle disposizioni dirette a favorire gli investimenti strutturali e gestionali delle associazioni sportive dilettantistiche, in maniera tale da realizzare i presupposti per il miglioramento delle infrastrutture sportive da offrire agli atleti.

Per cercare di risolleverare tale settore, con gli articoli 1 e 2 della presente pro-

posta di legge, si estendono anche alle associazioni sportive dilettantistiche le agevolazioni strutturali previste per le imprese dalla legge n. 383 del 2001, cosiddetta legge «Tremonti-bis» e dalla legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001).

Tutto ciò al fine di creare finanziamenti agevolati e crediti di imposta che permettano di offrire delle strutture più moderne agli associati, creando un incentivo per le nuove iscrizioni.

Altri finanziamenti si dispone, negli articoli successivi della proposta di legge, che pervengano anche da agevolazioni gestionali, prevedendo l'abbattimento dell'aliquota IVA dal 20 per cento al 10 per cento, e lo sgravio degli oneri previdenziali relativamente ad assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che risultino disoccupati da più di due anni e ad assunzioni con contratti di formazione (agevolazione, peraltro, già utilizzata nel settore degli artigiani).

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### CAPO I.

#### AGEVOLAZIONI STRUTTURALI.

##### ART. 1.

1. Alle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di seguito denominate « associazioni sportive dilettantistiche », si applicano gli incentivi fiscali di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, relativamente agli investimenti in beni strumentali.

##### ART. 2.

1. Alle associazioni sportive dilettantistiche si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, senza differenza territoriale né di aliquote.

### CAPO II.

#### AGEVOLAZIONI GESTIONALI.

##### ART. 3.

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

« 127-*octiesdecies*) beni forniti alle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

127-*noniesdecies*) prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ».

#### ART. 4.

1. Alle associazioni sportive dilettantistiche che assumono con contratto a tempo indeterminato soggetti che risultino disoccupati da più di due anni, è riconosciuto lo sgravio dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per i primi tre anni dalla data di assunzione.

#### ART. 5.

1. Alle associazioni sportive dilettantistiche è riconosciuta l'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali relativi ai contratti di formazione e lavoro, per l'intero periodo del contratto, fatto salvo il pagamento della marca prevista dalla legge per gli apprendisti.

Lire 500 = € 0,52



\*14PDL0018400\*